



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI
VII sezione civile

in persona del giudice delegato, dott.ssa Ilaria Grimaldi
nel procedimento iscritto al n. 513-1/2025 PU su ricorso di [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), [REDACTED] e residente in [REDACTED] (NA) alla [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] (Na), alla [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Livia Volpe che lo rappresenta giusta procura in atti;
letti gli atti e i documenti del procedimento suindicato;
richiamati i precedenti decreti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.04.2026;
letto l'articolo 70 CCI;
pronuncia la seguente

SENTENZA

di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato ricorrente, ai sensi dell'art. 70 CCII.

MOTIVI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE

Con ricorso depositato il 6.08.2025, [REDACTED] [REDACTED] chiedeva di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Previa valutazione della competenza di questo Tribunale, in ragione della residenza del consumatore in [REDACTED], e dell'ammissibilità del piano e della proposta, veniva emesso il decreto di apertura della procedura, con la concessione delle misure tipiche ex art 70, co. 4, CCII e l'OCC, avv. Giovanna Bifulco, procedeva alla pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del Tribunale e ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 70 CCII.



Con la relazione depositata il 19.01.2026, l'OCC ha attestato l'assenza di osservazioni e/o contestazioni all'esito delle comunicazioni ritualmente effettuate, sollecitando l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti in oggetto.

Disposte le opportune integrazioni alla relazione dell'OCC, la decisione veniva riservata.

Ciò sinteticamente esposto, agli atti non emergono cause ostative all'accoglimento del ricorso per come formulato ed integrato dal soggetto sovraindebitato.

Va premesso che, ai fini dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti e della conseguente omologa del piano, la legge richiede i seguenti presupposti:

1. il primo, di carattere soggettivo, richiede che il ricorrente debba essere qualificato come "consumatore", il quale è definito, dall' art. 2, co. 1, lett e) CCII, "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore "; inoltre, l'art. 69 CCII richiede che il consumatore non debba essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o, comunque, che non abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
2. il secondo requisito, di carattere oggettivo, richiede che l'istante si trovi in condizione di sovraindebitamento, definita dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, come lo stato di crisi o di insolvenza, per tali intendendosi, rispettivamente, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, oppure lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
3. il terzo requisito, di carattere soggettivo, attiene alla "meritevolezza" del debitore, che deve essere valutata dal giudice verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento.

Va, infatti, rilevato che l'accesso alla procedura di ristrutturazione debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto - per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce - ad un severo sindacato del giudice sulla condotta tenuta dal debitore, dovendo valutarsi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile.

Tale vaglio da parte del giudice è tanto più pregnante in considerazione del fatto risulta assente, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, un meccanismo di voto dei creditori,



il che impone una particolare cautela nella valutazione del piano e della proposta, al fine di garantire un equilibrio tra tutela del creditore e del sistema creditizio e tutela del debitore.

Venendo all'esame del caso di specie, dalla relazione dell'OCC emerge innanzitutto la sussistenza dei primi due presupposti, ovvero la qualità di consumatore del ricorrente che non ha mai beneficiato di esdebitazione e lo stato di sovraindebitamento, per cui occorre, poi, vagliare il presupposto della meritevolezza.

Dal piano di ristrutturazione, come integrato alla data del 18.03.2026, emerge una esposizione debitoria complessiva di euro 112.466,59, derivante da alcuni prestiti contratti dal Riccio per l'acquisto di auto e moto all'età di venti anni, quando viveva ancora con i genitori, non era sposato e già lavorava, non avendo altre spese da sostenere. Lo stesso ricorrente ha dedotto che il sovraindebitamento è derivato da seri problemi di salute che lo costringevano a invasivi interventi chirurgici, con impossibilità di deambulare e necessità di assentarsi per molto tempo dal lavoro, motivo per cui veniva licenziato. Questa circostanza è provata anche dal riconoscimento successivo di un grado di invalidità pari al 69%.

Pur avendo successivamente trovato un nuovo lavoro come operaio in sky con contratto a tempo indeterminato, non è riuscito, tuttavia, a ripianare i propri debiti, dovendo sostenere ulteriori spese, come la ristrutturazione della casa dove è andato a vivere con la moglie, dopo il matrimonio avvenuto nel 2022.

Dunque, può dirsi rispettato il requisito della meritevolezza del debitore, non avendo lo stesso determinato il sovraindebitamento per colpa grave o mala fede ma essendo stato, come detto, tale sovraindebitamento determinato da serie problematiche di salute che hanno comportato l'impossibilità di lavorare del ricorrente, fino al licenziamento, con l'accumulo di debiti.

Neppure appaiono commessi atti in frode dal debitore, che l'art 69 CCII riconduce sempre alle cause ostative all'ammissione.

Invero, concretano atti in frode quelli consistenti nell'occultamento di fatti rilevanti ai fini della esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

In definitiva, deve ritenersi l'ammissibilità della procedura richiesta.



Venendo poi al contenuto del piano, come aggiornato al 18.03.2026, esso prevede il pagamento di una debitoria di euro 40.616,84 euro, divisa in 108 rate di euro 376,08, con soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e di ADER, mentre per la Rubicon, titolare di ipoteca giudiziale gravante sull'immobile sito in Fondi, di cui il ricorrente è proprietario per la quota di 1/3, e per gli altri creditori chirografari è previsto il soddisfacimento per il 20%.

Quanto alla Rubicon, creditrice ipotecaria non soddisfatta interamente, appare rispettata la previsione dell'art 67, co. 4, CCII, che impone, quando i beni del debitore siano gravati da causa di prelazione, che il grado di soddisfacimento garantito ai creditori privilegiati, pur se non integrale, non debba essere inferiore al valore di liquidazione di tali beni, come attestato dall'OCC.

Nel caso che ci occupa, il valore di liquidazione dell'immobile sito in Fondi, gravato da ipoteca a favore della Rubicon, è stato valutato nell'ultima relazione dell'OCC del 20.03.2026 in euro 13.078,12, corrispondente al valore della quota di 1/3 spettante al Riccio (a fronte di un valore complessivo del bene di euro 31.000), mentre il pagamento offerto alla stessa Rubicon è di 13.719,69, per cui la previsione normativa di cui sopra appare rispettata.

Lo stesso art. 67, co. 4, ultimo periodo CCII prevede, inoltre, che la proposta possa prevedere, per i crediti di cui al primo periodo (ovvero quelli privilegiati), una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento, con debenza degli interessi legali.

Ebbene, condividendo questo Giudice l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, in base al quale il termine biennale per siffatta moratoria debba intendersi come termine finale per il pagamento, pur dovendo osservarsi che, nel caso di specie, la proposta prevede una moratoria superiore ai due anni, ciò tuttavia non impedisce l'omologa del piano. Invero, la Suprema Corte, si è espressa in questi casi nel senso della possibile omologa del piano, purché il creditore privilegiato sia posto in condizione di esprimere il proprio dissenso.

Secondo la Cassazione(cfr. sent. nn. 34150/24 e 9549/25), infatti, l'art 67 atterrebbe alla convenienza della proposta, il cui vaglio compete al giudice non officiosamente ma solo se sono presentate apposite contestazioni da parte dei creditori, nel qual caso soltanto dovrà valutarsi la convenienza della proposta presentata rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in questione, seppure i creditori privilegiati abbiano avuto conoscenza della proposta e pertanto delle percentuali e dei tempi di soddisfacimento del proprio credito, alcun dissenso è stato sollevato, sicché non si pongono problemi di omologabilità (cfr. Cass. civ., 11.04.2025 n. 9549).

Infine, ai fini dell'omologa, l'art 70, co. 7. CCI richiede al giudice una valutazione sulla fattibilità del piano, da intendersi come non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi da esso previsti, sulla base anche di quanto affermato nella relazione dell'OCC.



Ebbene, a tal proposito si osserva che l'OCC, nella relazione del 31.07.2025, ha attestato la fattibilità del piano alla luce di un reddito medio del Riccio di circa euro 2.180,09 mensili, a fronte di una spesa media mensile di euro 1.792,00 per un nucleo familiare di 3 persone (stante il fatto che la moglie risulta a suo carico, in quanto inoccupata), per cui appare sostenibile economicamente la rata di euro 376,08, come prevista da ultimo nel piano aggiornato al marzo 2026, il quale, pertanto, può dirsi realizzabile.

Deve, infatti, ritenersi che il controllo di fattibilità rimesso al giudice debba intendersi riferito oltre che alla fattibilità giuridica (assorbita nel vaglio di ammissibilità) anche alla fattibilità economica.

In proposito può menzionarsi l'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione in materia di concordato preventivo, che deve ritenersi estensibile a tutte le procedure che prevedano siffatto vaglio di fattibilità del giudice (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 3790/2025 in base a cui *“il sindacato giudiziale del Tribunale, nel momento di scrutinio del profilo di ammissibilità della proposta concordataria, si estende (pacificamente secondo gli ultimi arresti della giurisprudenza di questa Corte) anche al profilo della ‘fattibilità economica’ del piano. Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nell’arresto rappresentato da Cass. n. 9061/2017 e nelle successive pronunce (v. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4790 del 01/03/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17103 del 15/06/2023), quello secondo cui il Tribunale, al fine dell’ammissione del debitore al concordato preventivo, deve provvedere ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano. Tale verifica, però, deve concretizzarsi in due diversi tipi di controllo sulla fattibilità: a) giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili; b) economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo. Ebbene, mentre per la prima verifica non vi sono specifici limiti, per la seconda i limiti sono quelli relativi alla sussistenza o meno di una ‘manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati’, che devono essere individuati, rispetto al caso concreto, con riguardo alle modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Ne consegue che ormai pacificamente il controllo economico è ammissibile”*).

Purtuttavia, deve distinguersi il giudizio sulla fattibilità economica, inteso come realizzabilità degli obiettivi del piano, da quello sulla convenienza, che è invece un giudizio residuale, rimesso al giudice, nel caso del piano del consumatore, solo ove siano mosse apposite contestazioni da parte dei creditori (non dovendo altrimenti valutarsi).

Per tutto quanto detto, valutata l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, il ricorso deve essere accolto.

Nulla sulle spese, stante l'assenza di contestazioni alla richiesta di omologazione.

P.Q.M.



- omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti per come formulata alla data del 18.03.2026;
- dispone che [REDACTED] effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
- dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) provveda ad aprire un conto corrente dedicato sul quale accantonare le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi e del difensore; d) provveda ad accantonare sul conto della procedura le somme destinate al pagamento del compenso dei gestori della crisi e del difensore, affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, in presenza di riparti parziali e salva la liquidazione del saldo finale all'esito dell'esecuzione integrale del piano; e) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
- dispone che la presente sentenza sia comunicata a tutti i creditori;
- dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale nell'apposita area web a cura dell'OCC entro 48 dalla comunicazione della stessa;
- dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC presso la Conservatoria di Latina;
- dispone la chiusura della procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Napoli, li 13.4.2026

Il giudice

dr. Ilaria Grimaldi

Provvedimento redatto con la collaborazione della mot, dott. ssa Fiorella Cesarano

